

CODIV_19

VIDEOCONFERENZA SINDACI DEL 24 MARZO

INDICAZIONI relative alle questioni poste dai Sindaci

(solo gli argomenti non già trattati durante la videoconferenza)

Si precisa che le presenti indicazioni rappresentano un orientamento di massima sulla base dell'interpretazione delle vigenti normative e disposizioni formulate dai competenti Organi o Enti sovraordinati.

L'intento è quello di favorire interpretazioni uniformi sul territorio provinciale attraverso il confronto delle esperienze di ognuno, senza per questo rendere meno necessarie le valutazioni che ogni Sindaco è in ogni caso tenuto a svolgere.

Pur non potendo avere un valore oltre al quello di mero supporto collaborativo, abbiamo trasmesso il presente documento alla Prefettura di Asti con preghiera di svolgere una ulteriore verifica o fornire eventuali altri suggerimenti.

Restiamo a disposizione dei Sindaci per ogni dubbio, anche mediante l'invio di una mail al seguente indirizzo appositamente creato nei giorni scorsi:

coronavirus_infosindaci@provincia.asti.it

ARGOMENTO: COMUNICAZIONE ASL DATI POSITIVI E QUARANTENE

TEMA 1

- Ridurre al massimo di 24 ore la comunicazione ai Sindaci da parte dell'SISP ASL del rilevamento di casi positivi riguardanti il proprio territorio;
- Comunicazione del termine di fine quarantena anche al Sindaco da parte del SISP ASL;

***Indicazioni:** abbiamo trasmesso al SISP dell'ASL le richieste, sostenendone la necessità di accoglierle. Vi aggiorneremo appena ricevuto riscontro.*

TEMA 2

Per quanto riguarda la quarantena, la persona interessata dal provvedimento, deve indicare il luogo dove attuerà la quarantena? È il caso di chi ha la residenza in un comune ma in realtà abita in un altro. In questo caso viene avvisato il sindaco della residenza o quello dove effettivamente abita?

***Indicazioni:** chi ha avuto comunicazione di propri residenti in quarantena, ma con domicilio in altro comune si consiglia di procedere comunque alla notifica onde appurare se i soggetti sono effettivamente presso la propria abitazione; se assenti, occorre dare comunicazione all'ufficio SISP competente e, se si conosce anche al comune del domicilio, si ritiene opportuno provvedere a informare il sindaco trasmettendo la documentazione per la notifica presso detto domicilio. Non avendo la certezza del dato (residenza o domicilio) che L'ASL di competenza utilizza per la comunicazione, quanto sopra indicato vale anche per le comunicazioni che vengono fatte ai Sindaci su persone con domicilio sul proprio territorio e residenza in altro comune.*

TEMA 3

È arrivata una comunicazione da parte del Consorzio Socio Assistenziale di riferimento che chiede di conoscere i nominativi dei casi positivi al tampone, adducendo quale motivazione il fatto che gli operatori del consorzio operano con persone che hanno bisogno di assistenza e quindi dovrebbero

essere a conoscenza se queste persone sono positive o meno. Una soluzione, forse preferirei a tutela dei Sindaci (per evitare un incauto utilizzo di dati sensibili), è di avere dal Consorzio l'elenco delle persone alle quali loro prestano assistenza nel proprio comune e comunicargli di conseguenza eventuali nominativi dell'elenco che risultano tra i casi positività.

Indicazioni: *i Consorzi socioassistenziali sono soggetti che attendono a funzioni dei Comuni svolte in forma associativa (obbligatoria per i comuni minori), rivestendone quindi la stessa figura giuridica, di diritto e di fatto, dei Comuni stessi subentrandone conseguentemente in toto sia nelle attività di competenza comunale sia nei connessi obblighi e poteri.*

In ogni caso, nel momento in cui i Consorzi detengono dati sensibili sono tenuti ad utilizzarli esclusivamente in modo strettamente finalizzato allo svolgimento delle funzioni svolte e nel rigoroso rispetto della normativa di protezione della privacy. In tal senso si ritiene che ad essi possano essere trasferiti i dati richiesti ma consiglia di farlo con la cautela di utilizzare modalità di trasmissione che garantiscano l'accesso esclusivo e diretto alla persona del Presidente o del Direttore e che permettano il tracciamento della comunicazione (non quindi generiche comunicazioni ma mail PEC riservate personali). E' consigliabile accompagnare la comunicazione evidenziando la caratteristica sensibile del dato, richiamando il Consorzio al rispetto a limitare l'utilizzo nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione della privacy e effettuando tutti gli adempimenti da questa previsti per il trattamento dei dati stessi.

In ogni caso, in via cautelativa, dato l'elevato grado di sensibilità del dato, la soluzione proposta di richiedere al Consorzio l'elenco degli assistiti, rappresenta una procedura che può essere validamente concordata con il Consorzio.

TEMA 4

È corretto o meno dare comunicazione ai cittadini delle persone purtroppo positive e in quarantena? Naturalmente mantenendo la massima privacy?

Indicazioni: *limitatamente al mero dato del numero di casi, senza alcun riferimento ad altri elementi che in qualche modo possono identificare direttamente o indirettamente gli interessati, è facoltà e discrezione del Sindaco valutare l'opportunità, l'utilità e le modalità di divulgare il dato.*

ARGOMENTO: ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI ESSENZIALI

TEMA 5

È consentito ad un negoziante di generi alimentari di prima necessità fare consegne a domicilio nei paesi limitrofi?

Indicazioni: *stante la normativa vigente in questo momento e le relative disposizioni emanate, non si riscontra una limitazione territoriale delle consegne a domicilio di generi alimentari di prima necessità presso i comuni limitrofi rispetto a quello ove ha sede l'esercizio commerciale.*

TEMA 6

Si può tenere il mercato anche se il Comune non ha il vigile ma solo volontari di protezione civile?

Indicazioni:

*Secondo la **NORMATIVA NAZIONALE**, la presenza di un vigile durante lo svolgimento dei mercati non è richiesta dalla normativa vigente; il Sindaco deve valutare se nello specifico della presente situazione di emergenza sanitaria sia necessaria la presenza di agenti di pubblica sicurezza, a garanzia del rispetto delle disposizioni anti-contagio, o sia sufficiente la presenza di volontari di*

protezione civile che ovviamente devono limitarsi a svolgere funzione di ausilio ai frequentatori dei mercati e ai commercianti presenti (informazioni, gestione attese con distanza, limitazioni di accesso all'area, indirizzo e gestione dei flussi di persone), contribuendo in tal modo ad agevolare il rispetto delle misure anzidette pur senza funzioni di controllo ispettivo. Si ricorda infatti che il vigile e il volontario di protezione civile integrano figure con poteri e funzioni assolutamente differenti che non possono sotto alcun aspetto essere considerati equivalenti.

Le DISPOSIZIONI REGIONALI contenute nell'ordinanza del Presidente della Regione Piemonte n. 34 del 22 marzo u.s. riporta invece che <<i mercati settimanali saranno consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l'utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza di polizia locale>> (punto 9).

Pertanto, almeno sino alla vigenza della citata Ordinanza regionale, l'assenza di polizia locale è da considerarsi un elemento ostativo alla tenuta di mercati settimanali.

TEMA 7

Il cantoniere è considerabile addetto ad un servizio essenziale, come lo stato civile, o dobbiamo evitare che sia in servizio.

Indicazioni: *il cantoniere (nella sua funzione principale di addetto alle manutenzioni delle strade) eroga servizi che possono essere considerati essenziali; il Sindaco deve valutare in concreto se nello specifico caso questo si inverte effettivamente o se il dipendente può essere in tutto o in parte lasciato a casa, ad esempio, agevolando la fruizione di ferie. Lo spirito della norma è garantire i servizi essenziali per cui se il cantoniere è necessario solo per qualche giorno (ad esempio se in tempi ordinari è addetto anche alla guida di scuolabus), per i restanti può non essere in servizio, per limitare il rischio di contagio.*

TEMA 8

Un'ordinanza di chiusura del cimitero comunale ha validità di sette giorni?

Indicazioni: *il termine di sette giorni era ventilato al momento della videoconferenza durante le fasi di redazione di un nuovo provvedimento normativo, poi concretizzatosi nel Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che contrariamente a quanto ipotizzato, non riporta tale termine.*

In proposito è utile sottolineare che il Decreto pone chiari limiti al potere di ordinanza sindacale in materia di Covid_19. In particolare dette ordinanze sindacali devono limitarsi a <<introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, [n.d.r. D.L.19/2020] esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale>> (Art. 3, comma 1) e altresì <<non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali>> (Art. 3, comma 2).

Il Sindaco deve quindi verificare se l'ordinanza che intende adottare risulta ammissibile secondo i limiti anzidetti e quindi verificare l'effettiva necessità del provvedimento per il contenimento del contagio da Covid_19, dando espressa indicazione tra le motivazioni dell'ordinanza.

Ciò premesso, il caso della chiusura del cimitero pare ammissibile, sempre che si siano svolte le valutazioni di cui sopra, e non risulta che vi sia norme vigenti che limitino la durata di siffatta ordinanza, in sussistenza delle motivazioni e della situazione di necessità.

TEMA 9

I distributori automatici di alimenti e bevande devono essere chiusi?

Indicazioni:

La vigente **NORMATIVA NAZIONALE** non vieta espressamente o direttamente il mantenimento in esercizio di distributori automatici di alimenti e bevande.

Le DISPOSIZIONI REGIONALI (Ordinanza 34/2020) dispone <<il divieto alla sosta e all'assembramento presso i distributori automatici cosiddetti "h24" di bevande e alimenti confezionati>> (punto 10).

Pertanto, non è disposta la chiusura dei distributori di bevande e alimenti confezionati, sempre che il Sindaco, strettamente nei limiti stabiliti dal D.L. 19/2020 come riportati al precedente tema 8 e valutando in concreto l'inapplicabilità di garantire quanto previsto dal citato punto 10 dell'ordinanza regionale ed in generale dalle vigenti normative in materia di riduzione del rischio di contagio, ritenga di emettere una ordinanza che disponga in via cautelativa l'interruzione del servizio.

ARGOMENTO: SPOSTAMENTI AMMESSI

TEMA 10

Come viene normato il divieto di uscita dal proprio comune se nel comune di residenza o domicilio non ci sono i negozi alimentari o se c'è un solo negozio che non può sopperire alle necessità?

Indicazioni: la questione viene affrontata in modo chiaro dalla Circolare del Gabinetto del Ministero dell'Interno n. 15350/117(2) Uff. III-Prot.Civ. del 23 marzo u.s. che riporta, tra l'altro, che risultano consentiti gli spostamenti in comune diverso da quello dove la persona si trova <<per l'approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di un altro comune>>.

Tale orientamento è confermato dalla Prefettura di Torino con Nota N. Fasc 2346/2020/Area 1 del 24 marzo 2020 (allegata alla presente) che richiama l'attenzione <<riguardo al riconoscimento della necessità di spostamento nel territorio di comuni limitrofi nei casi di insufficiente accessibilità, per dimensioni, quantità o ubicazione, di punti vendita di generi di prima necessità, in particolare alimentari e farmacie, anche allo scopo di evitare eccessivi assembramenti di persone in attesa>>.

Anche la risposta riportata nelle FAQ pubblicate dal Ministero (<http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>), così come in ultimo aggiornata rispetto ad una diversa precedente formulazione, ribadisce che <<Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si ha la residenza o il domicilio sono vietati. È possibile spostarsi in altri Comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. Laddove quindi il Comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel Comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.>>.

Il Presidente Lanfranco ha chiesto alla Prefettura di Asti di dare ampia diffusione di tale interpretazione tra gli agenti addetti ai controlli su strada in modo da garantirne che indicazioni difformi non ingenerino confusione nella popolazione.